


BILANCIO SOCIALE



Il Pontaccio

Società Cooperativa Sociale di Comunità

Piazza P. Marconi, 2/F
42020 Vetto, (RE)
C.F e P. IVA 02924410356



Il bilancio sociale è lo strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte dalla cooperativa. Serve a dare un' informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati, non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio. In parole povere: serve ad informare e "dare conto" a tutte le persone che hanno a che fare con la cooperativa, o che sono interessate per altri motivi, sulle strategie ed i comportamenti adottati dalla cooperativa per raggiungere le finalità statuarie, sui risultati raggiunti e sull' eventuale ricaduta benefica per la collettività in generale.

BREVE STORIA DELLA COOPERATIVA

L'impoverimento del tessuto sociale ed economico che ha colpito le zone montane, come conseguenza dello spopolamento e dall'abbandono di queste località da parte della sua popolazione, ha inevitabilmente contribuito al rafforzamento delle mancanze di cui le comunità montane soffrono: dalla scarsa presenza di popolazione attiva giovanile, alla conseguente assenza di opportunità e di possibilità di occupazione. La Cooperativa Il Pontaccio, costituitasi in data 20/03/2021 da 9 fondatori si è mossa proprio in questa direzione, per combattere e salvaguardare un territorio che ha smesso di credere nel suo valore.

I principi, le intenzioni e l'ideologia su cui si fonda, quali collaborazione, promozione, inclusione, innovazione e condivisione, hanno prontamente trovato ampio consenso tra la popolazione che si è impegnata a risollevarne i sorti di un paese altrimenti destinato ad un'inesorabile depressione. Vetto, un piccolo comune dell'Appennino Reggiano di 1800 abitanti, è il paese nel quale Il Pontaccio ha impegnato le proprie risorse, investendo nell'apertura di un ristorante-gastronomia a Km 0, di una gelateria e di un punto informativo turistico. Le attività proposte sono il frutto di un'accurata analisi imprenditoriale che garantisce la sostenibilità economica e sociale di tutti i servizi e i prodotti offerti.

Il ristorante nasce per promuovere l'identità e le tradizioni culturali e gastronomiche locali, privilegiando l'utilizzo di materie prime fornite dai produttori locali, incoraggiando un'economia circolare ed un'incremento del capitale sociale del paese, oltre ad offrire quattro posti di lavoro al suo interno.



La gelateria, utilizzando semplici metodi di produzione, garantisce la sostenibilità della sua attività per una durata stagionale, che offre impiego ad una persona al suo interno.



Il punto informativo, focalizzato sulla promozione del territorio di tutto l' Appennino Tosco-Emiliano, offre un servizio di noleggio di e-Bike e di organizzazione di escursioni guidate da personale abilitato. Oltre a garantire un servizio turistico completo e continuativo, offre supporto a tutte le attività presenti a Vetto, garantendo il coinvolgimento e la promozione di tutti i servizi che il paese offre, attraverso un' accurata campagna pubblicitaria e di marketing.

Bilancio sociale 2021

La cooperativa

<i>Denominazione</i>	Il Pontaccio società cooperativa sociale
<i>Sede legale</i>	Vetto (RE) Piazza Marconi 2/F Vetto
<i>Forma giuridica e modelli di riferimento</i>	Società cooperativa sociale di comunità
<i>Modello societario di riferimento</i>	SpA
<i>Modello di governance adottato</i>	Tradizionale –consiglio di amministrazione e revisore
<i>tipologia</i>	Cooperativa sociale di tipo B
<i>data di costituzione</i>	20-03-2021
<i>Codice Fiscale</i>	02924410356
<i>Partita Iva</i>	02924410356
<i>Revisore Legale</i>	Picciati Paolo
<i>REA</i>	RE - 325282
<i>N. iscrizione Albo nazionale Cooperative Sociali</i>	C135764
<i>Sezione</i>	Mutualità prevalente di diritto
<i>Categoria attività esercitata</i>	Cooperative di tipo b COOP Sociale
<i>Telefono</i>	0522 390001
<i>fax</i>	0522 390001
<i>sito internet</i>	=
<i>e-mail</i>	ilpontaccio@pec.it
<i>reti associative</i>	Confcooperative Unione cooperative/ Legacoop
<i>Codice ATECO</i>	561011

TITOLO III SOCI COOPERATORI

- ART.6 REQUISITI DEI SOCI Il numero dei soci cooperatori è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci cooperatori tutte le persone che intendono partecipare allo scopo comunitario e allo scopo sociale della Cooperativa contribuendo alla loro realizzazione, quindi appartenenti alle seguenti categorie: - soci lavoratori: persone fisiche che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. Il socio cooperatore lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme previste, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa. Tra questi, possono essere soci, ai sensi dell'art. 4 della L. 381/91, persone svantaggiate che devono costituire almeno il trenta per cento (30%) dei lavoratori della Cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della Cooperativa stessa. Elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società. - Soci utenti: persone fisiche e giuridiche che acquistano i beni e servizi forniti dalla cooperativa. Possono altresì essere soci: * Soci volontari: coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di soci volontari, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 8 novembre 1991, n.381. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci; * Soci persone giuridiche pubbliche o private che, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 381 del 1991, posseggano nei relativi statuti l'espressa finalità di finanziare lo sviluppo delle cooperative sociali L'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa e secondo le finalità mutualistiche sopra espresse. L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa. Sono soci cooperatori coloro che: a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; b) partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; d) se soci lavoratori, mettono a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, comedefinito nell'apposito regolamento interno. Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, Non possono essere soci cooperatori coloro che esercitando in proprio, o avendo interessenza diretta, imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa, salvo specifica autorizzazione del consiglio d'amministrazione che può tener conto delle tipologie, delle dimensioni imprenditoriali e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro. E' fatto inoltre divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino un'attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione, che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.
- Art.7 CATEGORIA SPECIALE DI SOCI La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non

potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 14 del presente statuto: 1. l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione; 2. la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa; 3. il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale; Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione. Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 11 del presente statuto. Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci. Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

- Art. 8 DOMANDA DI AMMISSIONE Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica: a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax; b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto; c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge; d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso; e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 47 e 48 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della camera di conciliazione e arbitrale. Nella domanda di ammissione a socio il richiedente dovrà in ogni caso indicare le ragioni specifiche e personali di relazione con la Comunità di Vetto che saranno valutate dal Consiglio di Amministrazione in aggiunta rispetto ai requisiti di ammissibilità previsti dallo statuto, quale elemento di qualificazione dell'adesione, in sede di accoglimento o diniego della domanda, in coerenza agli scopi della Cooperativa di cui all'art.3 comma 1 del presente Statuto. Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e), f) dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione: * dichiarare di voler instaurare un ulteriore e distinto rapporto di lavoro in riferimento alle possibilità previste dalla legge 142/2001, in conformità con il presente statuto e con i contenuti dell'apposito regolamento interno; * l'impegno a conferire la propria opera per il

conseguimento dello scopo sociale e dello scopo comunitario, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa. Chi intende essere ammesso come socio utente, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), c), d), e), f) dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione: * l'impegno ad acquistare beni e a usufruire dei servizi offerti dalla cooperativa. Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti c), e), f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni: * la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, * la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda; * la qualità della persona che sottoscrive la domanda * il collegamento, per natura, attività o altra specifica indicazione, allo scopo comunitario di cui all'art.3 del presente statuto. Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico, lo scopo e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

SOCI COOPERATIVA 2021

	Soci al 31.12.2021	Soci ammessi al 31.12.2021	Recesso soci al 31.12.2021	Decadenza al 31.12.2021	Soci al 31.12.2021
Numero	36	36	0	0	36

COMPOSIZIONE CDA

Cognome e nome	Carica	N° mandati	Scadenza incarico
Ruffini Pierino Mario	Presidente	1	Approvazione bilancio al 2024
Marchi Elisa	Vice presidente	1	Approvazione bilancio al 2024
Tosi Paolo	Vice presidente	1	Approvazione bilancio al 2024
Munari Maila	Consigliere	1	Approvazione bilancio al 2024
Costetti Erik	Consigliere	1	Approvazione bilancio al 2024
Beretti Cristiano	Consigliere	1	Approvazione bilancio al 2024
Nobili Italo	Consigliere	1	Approvazione bilancio al 2024

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

- ART. 25 ORGANI Sono organi della Società: 1. l'Assemblea dei soci; 2. il Consiglio di Amministrazione; 3. il Collegio sindacale, se nominato.
- ART.26 ASSEMBLEE Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione è effettuata dal consiglio di amministrazione presso la sede sociale o anche altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo in cui si svolge l'assemblea, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. L'avviso dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità alternative tra loro: a) pubblicazione su quotidiani locali almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; b) avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata nel domicilio risultante dal libro soci o comunicazione via fax, pec o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno otto giorni prima dell'assemblea. In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo, se quest'ultimo è stato nominato. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Il consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria, stabilita nel terzo comma del presente articolo, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee. L'intervento alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni: che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; - che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
- ART.27 ASSEMBLEA ORDINARIA L'assemblea ordinaria: 1) approva il bilancio consuntivo compresa la relazione del consiglio di amministrazione, approva l'eventuale bilancio preventivo e l'eventuale programma di sviluppo aziendale e ne verifica periodicamente l'attuazione; 2) determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche; 3) determina la misura degli eventuali compensi da corrisondersi agli amministratori per la loro attività collegiale; 4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca ai sensi dell'art.2400 c.c.; 5) conferisce, su proposta del collegio sindacale se nominato, l'incarico di revisione legale dei conti, secondo quanto previsto nel successivo art. 39 del presente statuto e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico; 6) delibera sulla revoca degli

amministratori, dei sindaci e dell'incaricato della revisione legale dei conti, alle condizioni di legge, nonché sulla azione di responsabilità degli stessi; 7) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria; 8) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione 9) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge; 10) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa; 11) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità; con le modalità previste da apposito regolamento 12) delibera l'ammontare della quota che si richiede di sottoscrivere a chi presenta domanda di ammissione a socio cooperatore, stabilendo eventualmente eventuali differenze motivate tra le diverse categorie di soci; 13) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare; 14) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 44 del presente statuto e sulle forme dell'erogazione stessa, compreso l'emissione di strumenti finanziari; 15) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico; 16) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti sottopongano alla sua approvazione. 17) Approva la relazione annuale consuntiva ed eventualmente preventiva del Consiglio di Amministrazione relativa allo sviluppo dello scopo comunitario di cui all'art.3 del presente statuto. L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c. L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'Organo amministrativo ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

- **ART. 28 ASSEMBLEA STRAORDINARIA** L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi del titolo III del presente statuto e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative; il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
- **ART. 29 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI** L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita: 1. in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci; 2. in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto. Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione richiede che siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati. Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. Sono escluse le votazioni a

scrutinio segreto. Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

- **ART. 30 INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA** Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori o nel libro dei soci finanziatori da almeno novanta giorni. Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. Ciascun socio finanziatore avrà diritto al numero di voti stabilito dalla delibera di emissione dei titoli nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 21 del presente statuto. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci finanziatori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci finanziatori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. Ogni persona giuridica socia dovrà comunicare, a mezzo lettera da presentare al Presidente dell'Assemblea dei soci, il nome del proprio rappresentante. In mancanza, la persona giuridica socia potrà essere rappresentata dal Presidente o dal Vice Presidente. Per i rappresentanti delle persone giuridiche socie eletti a coprire cariche sociali della cooperativa la delega s'intende conferita per tutto il periodo della durata della carica. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di altri tre soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali. Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto. L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento degli aventi diritto al voto. Il rappresentante comune nominato dall'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa ai sensi dell'art. 6 della Legge 31.1.1992 n. 59 ha diritto ad assistere all'Assemblea generale della cooperativa, senza diritto di voto, con potere di impugnarne le deliberazioni.
- **ART.31 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA** L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario e quando occorrono due o più scrutatori. La nomina del segretario e degli eventuali scrutatori è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **ART.32 NOMINA – COMPOSIZIONE - DURATA** La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 5 a 9 eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci che ne determina di volta in volta il numero. L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. I soci finanziatori persone fisiche e i rappresentanti dei soci finanziatori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori nel limite di un terzo del totale. Il consiglio di amministrazione resta in carica per tre esercizi; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili entro il limite di mandati consentito dalla normativa vigente. Gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi ne diano comunicazione alla cooperativa e l'assemblea ordinaria non vieti tale incarico. Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società. Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e uno o più Vice-Presidenti; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, oppure ad un comitato esecutivo; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.
- **ART.33 COMPETENZE** Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa. Spetta pertanto, tra l'altro, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione: a) convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci; convocare le eventuali Assemblee speciali dei possessori di strumenti finanziari; b) redigere i bilanci consuntivi e gli eventuali bilanci preventivi, nonché la propria relazione al bilancio; c) redigere la relazione annuale sullo sviluppo dello scopo comunitario di cui all'art.3 del presente statuto d) stabilire l'eventuale sovrapprezzo delle azioni; e) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, sulla sussistenza della prevalenza mutualistica, sulle determinazioni assunte in merito all'ammissione, esclusione o recesso dei soci; f) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea; g) compilare eventuali regolamenti interni previsti dallo Statuto da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione; h) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; fra gli atti vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, i) deliberare su tutte le materie di cui all'art. 5; j) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e alle società cui la cooperativa aderisce o partecipa, nonché a favore di altre cooperative; k) assumere, e licenziare il personale, fissando le mansioni, la retribuzione e provvedendo ad inquadrarlo nella categoria degli operai, degli impiegati, dei quadri e dei dirigenti, fissando il trattamento economico e normativo; l) conferire procure speciali, nominare eventuali direttori fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni; conferire deleghe al personale dirigente definendone l'ampiezza ed i poteri connessi, i


compiti e le responsabilità che ne conseguono, ferma la facoltà attribuita al presidente del consiglio di amministrazione; j) deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci; m) autorizzare e compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico o privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, e compiere qualsiasi operazione bancaria, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avvallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere; n) consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni di ipoteche e trascrizioni anche senza la estinzione dei crediti garantiti o intimati, costituire pegni e cauzioni, consentire qualsiasi genere di annotamento presso pubblici registri; o) concorrere a gare d'appalto per lavori, opere e servizi inerenti alla attività sociale; p) stabilire la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389 del c.c.; q) deliberare l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze; r) deliberare di costituire e partecipare, sotto qualsiasi forma, in consorzi o in società di qualsiasi tipo ed oggetto, designando gli amministratori o i soci che vi dovranno partecipare; s) constatare il diritto di recesso chiesto dai soci; t) stabilire i modi e i tempi per il versamento del capitale sociale sottoscritto; u) compiere se consentito dalla legge operazioni di cui all'art. 2529 del c.c..

SOCI DELLA COOPERATIVA

SOCI	M	F
37	16	21


ETA'	20-40	41-60	>= 61
	3	10	24

NUMERO SOCI



■ M ■ F


COMPOSIZIONE ANAGRAFICA



■ 20-40 ■ 41-60 ■ >= 61


DIPENDENTI

DIPENDENTI AL 31-12-2021



COSTO MANODOPERA


COSTI DIPENDENTI	81.405,53€
RICAVI	187.405,73 €



COSTI/RICAVI

COSTI	199.420,36 €
RICAVI	187.405,73€

COSTI/RICAVI



Si dichiara che il presente documento informatico è conforme all'originale depositato presso la sede della società.

Vetto 23/08/2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Ruffini Pierino Mario